

FERIE SOLIDALI: il parere dell'ARAN sulla disciplina contrattuale

Gianpaolo Leonetti, *Direttivo Nazionale Dirigenza Sanitaria*

Come è noto l'art. 24 – comma 1- del d.lgs. 151/2015 ha stabilito che *“i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro”*.

Alcuni enti, pur in assenza della disciplina contrattuale, hanno applicato il citato art. 24 del d.lgs. 151/2015, in accordo con le parti sindacali, ampliando le modalità di concessione del beneficio, in particolare prevedendo la possibilità di cedere gratuitamente le ferie non solo per l'assistenza dei figli minori in particolari condizioni di salute, ma anche di altri prossimi congiunti come genitori, coniuge, o di figli maggiorenni.

In merito è intervenuta l'ARAN, relativamente all'applicazione dell'art. 30 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018, esprimendosi così come di seguito specificato: *“In materia cessione a titolo gratuito di riposi e ferie maturati in favore dei lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, finalizzata all'assistenza di figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti (c.d. ferie solidali), occorre rammentare che si tratta di una fattispecie introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 151/2015, che espressamente prevede che vi si possa dare attuazione *“...nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro. Tale previsione ha trovato realizzazione, per il personale del comparto delle Funzioni centrali, con l'entrata in vigore dell'art. 30 del CCNL 12/2/2018 che disciplina compiutamente l'istituto delle ferie solidali con riguardo alle relative misure, condizioni e modalità di attuazione. In considerazione della precisa indicazione di legge circa le casistiche di fabbisogno ammesse, si è ritenuto che nell'ambito del CCNL non fosse invece possibile attuare l'istituto delle ferie solidali con modalità difformi da quelle di cui al richiamato art. 30. Il carattere di sperimentalità, pure richiamato comma 10, non consente ad oggi interpretazioni estensive in sede applicativa, anche in considerazione della particolare tutela rinforzata di cui gode l'istituto delle ferie; la valutazione circa l'eventuale ampliamento dei soggetti è espressamente riservata alle parti contrattuali, che vi potranno provvedere nella successiva tornata contrattuale”*”*.

Il contenuto del parere dell'ARAN espresso per le Funzioni centrali può ovviamente valere anche per gli altri comparti.